

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 22 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Capitolo 1a: Fatturazione

Art. 69a

¹ I fornitori di prestazioni devono indicare nelle loro fatture:

- a. le date delle cure;
- b. le prestazioni dispensate, dettaggiate secondo la tariffa determinante;
- c. le diagnosi.

² Nella fattura, le prestazioni a carico dell'assicurazione contro gli infortuni devono essere chiaramente distinte dalle altre prestazioni.

Art. 122

Abrogato

Art. 125 Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

¹ Nei casi di cui all'articolo 102a capoverso 7 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969² sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

² Per le pubblicazioni di cui all'articolo 102a capoverso 5 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

³ L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

¹ RS 832.202

² RS 172.041.0

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2399